

## **CODICE DI CONDOTTA**

### **POLICY SULLA TUTELA DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI**

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD - CISS vuole essere un'organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti.

Il personale del CISS, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni Partner dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella presente "Policy sulla tutela di bambine, bambini e adolescenti".

Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque altro svolga attività nell'organizzazione.

Il CISS assume i seguenti impegni:

A) Si impegna ad assicurare che tutto il personale del CISS ed il personale di organizzazioni Partner siano consapevoli delle problematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i minori a queste connessi.

B) Si impegna ad assicurare che il personale del CISS ed il personale di organizzazioni Partner minimizzino i rischi al fine di prevenire eventuali danni su minori. Si dovrà creare un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

C) Si impegna ad assicurare che il personale del CISS ed il personale di organizzazioni Partner abbiano chiaro quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere.

D) Si impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.

Questa Policy include requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e ambiti del lavoro del CISS: raccolta fondi, azioni di sensibilizzazione, campagne, attività di comunicazione, progetti di sviluppo e di emergenza.

Il personale del CISS, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti dovranno agire in accordo con questa Policy, sia nella vita professionale che in quella privata.

## **Criteria di attuazione della Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti**

I seguenti criteri vogliono definire i livelli minimi di riferimento per una appropriata implementazione della Policy.

- a) Si garantisce un'ampia diffusione della Policy che deve includere necessariamente il personale del CISS, i suoi volontari e il personale di organizzazioni Partner. La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy sia pienamente compresa; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni nella lingua dei beneficiari.
- b) L'assunzione e la selezione del personale, di altri collaboratori o volontari deve riflettere l'impegno del CISS per la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori. I candidati selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy e del fatto che questo si applica sia alla vita professionale che a quella privata.
- c) La Policy deve riflettersi in ogni disposizione sia sulle risorse umane sia sulla gestione generale per indirizzare lo staff nella conduzione del proprio lavoro. La mancata osservanza degli aspetti concernenti la Policy indicati in ciascuna di queste disposizioni deve essere considerata una grave violazione disciplinare.
- d) Tutte le attività realizzate del CISS, dai progetti di sviluppo alle attività di comunicazione, che coinvolgono bambini, bambine o adolescenti devono essere preventivamente valutate, per garantire che qualsiasi rischio per la tutela dei minori sia identificato e siano sviluppati sistemi di controllo adeguati.
- e) Il personale del CISS, i suoi volontari e il personale di organizzazioni Partner devono essere supportati nello sviluppo di competenze. Le informazioni di base della Policy devono essere incluse nella formazione iniziale e continuativa del personale.
- f) Tutti gli accordi tra il CISS e le organizzazioni Partner devono includere clausole sulla Policy. Le organizzazioni Partner devono adottare la presente Policy o averne sviluppate di proprie che abbiano un approccio e degli standard simili. Gli accordi coi Partner devono evidenziare in modo chiaro le procedure concordate per la segnalazione sui casi relativi a violazioni della Policy.
- g) Nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (internet, siti web, siti di social network, fotografia digitale) il CISS pone la massima attenzione per assicurare che i bambini, le bambine e gli adolescenti non siano esposti ad alcun possibile rischio.

## **Responsabilità**

Il Presidente del CISS ha piena responsabilità riguardo la creazione di un ambiente di lavoro che favorisca l'attuazione e lo sviluppo dei principi della presente Policy.

Il personale del CISS, ognuno secondo le proprie funzioni operative, ha la piena responsabilità di creare un medesimo ambiente di lavoro nel luogo nel quale si svolge il suo progetto.

Il Presidente del CISS ha la responsabilità di assicurare che tutti i membri del Consiglio Direttivo, del personale e dei volontari siano consapevoli del presente documento ed invitati a firmare una dichiarazione nella quale affermano che hanno ricevuto e accettato la Policy.

Il Presidente del CISS con il C.d.A. stabilisce e mantiene un sistema di segnalazione assicurando il controllo di gestione dei casi riguardanti presunte violazioni della Policy:

\* stabilisce e mantiene i contatti con i Coordinatori Paese del CISS per gli aspetti riguardanti la Tutela di bambine, bambini e adolescenti;

\* controlla regolarmente e aggiorna questa Policy almeno a scadenza triennale o in tempi più brevi se ritenuto necessario.

## **CODICE DI CONDOTTA**

Il personale del CISS, i volontari, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti non devono mai:

- 1) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;
- 2) avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 3) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
- 4) impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
- 5) avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

- 6) agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minori a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 7) usare un linguaggio, dare suggerimenti o dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
- 8) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- 9) stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con minori beneficiari utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.). Andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti online professionali di cui l’organizzazione è a conoscenza e ove disponibile, linea telefonica fissa e cellulare di servizio per i contatti telefonici;
- 10) permettere a uno o più minori con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, salvo circostanze eccezionali;
- 11) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore con cui si lavora;
- 12) fare per i minori cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- 13) dare denaro o beni o altre utilità ad un minore al di fuori dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a conoscenza;
- 14) tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 15) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 16) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

È importante inoltre che il personale del CISS, i volontari, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti a contatto con i minori:

- 17) siano vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori e sappiano gestirle;

18) riportino ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore, così come stabilito nella presente Policy;

19) organizzino il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;

20) siano sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori;

21) assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai volontari, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;

22) si assicurino che i membri del personale sviluppino un senso di responsabilità riguardo il proprio operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possono generare abusi nei riguardi dei minori non passino inosservati né vengano tollerati;

23) comunichino ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con il personale o con i rappresentanti e li incoraggino a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;

24) valorizzino le capacità e le competenze dei minori e discutano con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;

25) mantengano un elevato profilo personale e professionale;

26) rispettino i diritti dei minori e li trattino in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;

27) incoraggino la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.